

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (1161)	147
PRESIDENTE	147, 148, 150, 151, 152, 154, 155
MARENGHI, <i>Relatore</i>	147, 150, 151, 153
FERRARIS EMANUELE	148
MONTE	149
GRIFONE	149, 151, 152, 153, 155
FRANZO	149
AUDISIO	149, 150, 152, 154
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	150, 151, 152, 153, 154
MICELI	152
CARAMIA	153
MARILLI	154
Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione. (1067)	155
PRESIDENTE	155, 156, 158, 159, 160, 161, 162
FRANZO, <i>Relatore</i>	155, 158, 159
GRIFONE	156, 157, 158, 159, 160, 161
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
MICELI	157, 158, 159
BURATO	158
AUDISIO	160
CARAMIA	161
BONOMI	161
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	162

La seduta comincia alle 9,15.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 23 settembre 1954.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in data 29 settembre 1954, parere favorevole sul disegno di legge medesimo.

L'onorevole Marengi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione si prefigge di accordare particolari provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, onde favorire, sempre di più, nelle nostre campagne, l'impiego di buone sementi, al fine di migliorare ed incrementare la produzione.

Il provvedimento ha incontrato larghi consensi e viva soddisfazione tra gli agricoltori italiani, e sono sicuro di interpretare il pensiero di tutti coloro che sono interessati alla coltivazione dei campi, esprimendo all'ono-

revole Ministro un vivo compiacimento per la tempestività con la quale egli ha predisposto il provvedimento medesimo.

L'utilità dell'impiego di sementi selezionate è sempre stata riconosciuta dalla stragrande maggioranza dei produttori agricoli; tuttavia, l'alto costo ha spesso ostacolato l'acquisto delle buone sementi, specialmente da parte dei piccoli e medi coltivatori. Da oggi, con le provvidenze stabilite dal disegno di legge in esame, si faciliterà per quanto possibile, a tutti indistintamente gli agricoltori, l'acquisto di dette sementi, sia nel campo dei cereali (grano, avena, riso, orzo, ecc.), che in quello dei foraggi (erba medica, trifoglio, ecc.), ed in quello della orticoltura.

Si potranno così utilizzare, in agricoltura, nuove varietà di sementi cerealicole, foraggere e orticole selezionate da appositi sperimentatori; varietà che, come è noto, possono consentire, unitamente all'impiego di razionali norme di coltivazione, notevoli progressi nella produzione agricola. Con questo provvedimento di legge si può, dunque, senz'altro affermare che un altro grande passo è stato effettuato per l'ulteriore sviluppo dell'agricoltura italiana.

Passo ora ad illustrare i vari articoli. Con l'articolo 1 è autorizzata la spesa di 5 miliardi, da iscriversi in ragione di un miliardo all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, per la concessione di contributi ai coltivatori, nella misura del cinquanta per cento del prezzo di acquisto delle sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole. Detti contributi possono essere concessi oltre che ai coltivatori diretti, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende, soprattutto nelle zone con agricoltura arretrata.

Circa l'articolo 2, che stabilisce le categorie degli aventi diritto al contributo, faccio notare che si è incorsi in un errore materiale che va corretto. Infatti, non è all'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, che si deve fare riferimento, bensì all'articolo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento approvato dal succitato decreto.

L'articolo 3 stabilisce che i contributi in questione vengono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono, infatti, disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti. Si è adottata questa soluzione perché consente una rapida procedura e, quindi, un immediato intervento a favore degli agri-

coltori. Il secondo comma dello stesso articolo 3 stabilisce la possibilità di revoca della concessione e il conseguente obbligo della restituzione del contributo, qualora avvenga che il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente ad eventuali altri obblighi.

A questo proposito, debbo pregare l'onorevole Ministro di voler stabilire, naturalmente per gli anni successivi, che il contributo viene concesso solamente per l'acquisto di sementi controllate in campo; e questo, particolarmente, per quanto riguarda il grano e il riso. Tale controllo, mentre un tempo era obbligatorio, oggi è, invece, facoltativo. Altra raccomandazione è quella di voler stabilire che, fra gli altri obblighi cui deve adempiere l'agricoltore onde poter beneficiare del contributo, vi sia anche quello di disporre di un terreno coltivato razionalmente, ben concimato e curato. Sarebbe, infatti, perfettamente inutile l'impiego di ottime qualità di sementi di grano, di avena o di orzo, dove venga trascurata la concimazione del terreno.

Per tutte le ragioni esposte e data l'importanza e l'urgenza del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, esprimo il mio parere favorevole e ritengo che anche gli onorevoli Colleghi possano dare il loro immediato assenso al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIS EMANUELE. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore. Il disegno di legge predisposto con tanta tempestività dal Ministro dell'agricoltura è veramente benefico ed efficace per il progresso dell'agricoltura italiana. La misura massima del contributo è fissata nel 50 per cento del prezzo di acquisto delle sementi selezionate. Osservo che si è stabilito un contributo piuttosto elevato; personalmente, ritengo che sarebbe stata sufficiente la concessione di un contributo pari alla differenza tra il prezzo di mercato e quello delle sementi selezionate.

Tengo a far notare che un aspetto del problema che, a mio parere, non va minimamente trascurato, è quello dell'intervento degli Ispettorati agrari, onde evitare che particolari sementi vengano utilizzate in zone non adatte. Pertanto, penso sia opportuno esprimere chiaramente, nelle istruzioni che il Ministero dell'agricoltura impartirà a detti Ispettorati, che il contributo deve essere concesso esclusivamente per quelle varietà di sementi che le esperienze hanno dimostrato essere adatte ai terreni per i quali vengono richieste.

MONTE. Vorrei pregare gli onorevoli Colleghi di approvare il disegno di legge, nel testo pervenuto al nostro esame, in modo da evitare il rinvio al Senato del provvedimento. Tale rinvio causerebbe notevole danno agli interessati che sono in viva attesa dei benefici previsti, e sarebbe ancor più deprecabile dato che le operazioni di semina sono ormai imminenti, specie nelle zone montane.

GRIFONE. Noi dovremmo esporre alcune osservazioni e ribadire concetti già esposti al Senato dai Colleghi della nostra parte. Siamo d'accordo sui motivi che hanno ispirato il disegno di legge di che trattasi, perché lo vediamo soprattutto in funzione degli interessi delle piccole economie dei coltivatori diretti. Chiediamo, però, assicurazioni precise su di un punto: che, cioè, questa distribuzione avvenga con la massima equità e con la esclusione assoluta di criteri preferenziali. In breve, noi non vorremmo che, anche in questo caso, gli Ispettorati dell'agricoltura si servissero in special modo della organizzazione dei coltivatori diretti facente capo all'onorevole Paolo Bonomi, organizzazione che non rappresenta affatto la totalità dei coltivatori. A questo proposito, intendiamo sollevare le nostre preventive riserve e, nel tempo stesso, chiediamo ampia assicurazione, anche perché non possiamo permettere che il disegno di legge serva a rafforzare una determinata organizzazione di parte.

Questo in linea di massima. Circa l'articolo 3, dobbiamo, poi, far rilevare che la dizione ci sembra eccessivamente vaga. È detto che i contributi sono concessi dall'Ispettorato provinciale. Ma come? Ed in base a quali criteri? Noi ci troviamo di fronte allo stanziamento di un miliardo all'anno. Orbene, poiché certamente si vorrà dare incremento soprattutto alla cerealicoltura, mi pare che la somma sia assai modesta per provvedere anche alle piante orticole e foraggere. Per tale ragione, chiedo in base a quale criterio si stabiliranno le quote; ed in base a quale principio saranno accolte le domande. Ecco, quindi, la necessità che ci siano date delle sicure garanzie e venga affermato che, in ordine di preferenza, si terrà conto, in primo luogo, dei coltivatori diretti in senso lato, piccoli e medi. Dico in senso lato, perché non è raro il caso — ad esempio — in cui i mezzadri, per l'inerzia dei proprietari cui competerebbe l'acquisto delle sementi, provvedano essi stessi direttamente alla bisogna. I mezzadri non sono coltivatori diretti in quanto dipendono dai conduttori ma, in realtà, sono essi che conducono il

fondo, e devono, pertanto, poter usufruire, anche essi di queste provvidenze.

Ritengo e spero che, in sede di discussione degli articoli, noi si possa cercare di affermare tali principi, onde provvedere a queste esigenze non tenute presenti. Per il momento, è fondamentale per noi avere una certa garanzia, perché troppe volte abbiamo visto che Ministeri e organi periferici si sono serviti precipuamente di una determinata organizzazione per elargire contributi o sovvenzioni.

FRANZO. Debbo, innanzi tutto, ricordare che, nel corso della discussione del bilancio dell'agricoltura, in Assemblea, l'onorevole Zanoni presentò un ordine del giorno recante la firma di molti deputati, col quale si invitava il Governo a favorire l'aumento della produzione di grano da seme; a disporre, cioè, che venissero accantonate le migliori partite del prodotto conferito all'ammasso per l'utilizzo delle medesime come grano da seme, ed a consentire, infine, ai produttori agricoli il cambio alla pari tra grano da seme e grano di normale produzione.

Poiché l'onorevole Ministro, in così breve tempo, ha predisposto un primo provvedimento legislativo in materia, venendo incontro con tempestività e con sensibilità ad una esigenza fortemente sentita dai produttori agricoli, noi esprimiamo il nostro vivo ringraziamento. Nel caso del presente disegno di legge, vorrei anche rivolgere al Ministro alcune preghiere; per primo, desidererei che egli esaminasse l'opportunità di disporre l'accantonamento di una piccola parte della somma stanziata per il primo anno, a favore dei produttori di riso, affinché anch'essi, che seminano in primavera, possano beneficiare delle provvidenze di che trattasi. Vorrei, inoltre, pregare il Ministro di interessarsi perché sia studiato ed approntato un provvedimento a favore dei selezionatori in genere, dato che, in più di una occasione, nel corso di assemblee di categoria, questo problema è stato sollevato. Bisogna tener presente che, per ottenere una varietà, spesso occorrono degli anni. Sarebbe bene, pertanto, che a questi « scopritori » andasse un riconoscimento sotto forma di diploma o medaglia e, in taluni casi, a mezzo di un concreto aiuto materiale.

AUDISIO. Vorrei aggiungere qualche brevissima osservazione a quanto già esposto dall'onorevole Grifone. L'articolo 1 del disegno di legge tratta della concessione di contributi per l'acquisto di sementi selezionate. Il provvedimento è importantissimo perché vivo è il desiderio dei contadini di avere per la coltivazione, specialmente del

grano, sementi selezionate. Ma, poiché nel secondo comma è detto che i contributi « possono » essere concessi, sorge spontaneo il dubbio che non saranno concessi a tutti. Altro legittimo dubbio sorge, poi, circa la frase accennante alle zone con agricoltura arretrata, la determinazione delle quali dovrebbe essere fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Orbene, poiché l'attuale Ministro dell'agricoltura, onorevole Medici, è un uomo politico e, pertanto, suscettibile di giudicare in un modo anziché in un altro, sarebbe veramente opportuno che egli fornisse maggiori spiegazioni e garanzie.

Infine, poiché nell'articolo 3 è detto che i contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, gradirei sapere entro quali termini bisogna presentare le domande onde rientrare nei diritti al beneficio.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Faccio osservare che questa è materia di regolamento.

AUDISIO. Il regolamento è notoriamente il mezzo che consente al Ministero di dare tutte le disposizioni interne che crede. Dal momento che il Governo prende l'iniziativa di concedere dei contributi è bene stabilire i termini entro i quali tale concessione deve essere fatta. È una garanzia logica, per mezzo della quale si eviteranno anche eventuali contestazioni. Se la legge non limita chiaramente le decisioni di un funzionario dell'Ispettorato; questi agirà a seconda delle circolari interne che potrà eventualmente ricevere e, in qualche caso, si potrà facilmente arrivare anche all'arbitrio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARENGHI, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto hanno dichiarato gli onorevoli Ferraris e Franzo. Per quanto riguarda la osservazione di carattere formale esposta dall'onorevole Audisio, debbo affermare che il « possono » si riferisce semplicemente alle disponibilità di bilancio e a certi obblighi cui debbono attenersi i coltivatori. Circa l'altra osservazione relativa all'Ispettorato provinciale cui è demandato il compito di concedere i contributi, ritengo che non sia possibile stabilire nella legge i termini per la presentazione delle domande. Si tratta, nella specie, di particolari che solo il regolamento può contemplare.

Data l'urgenza che riveste il provvedimento, vorrei pregare gli onorevoli Colleghi di non proporre emendamenti e di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo di poter dare qualche chiarimento di ordine generale sui criteri cui il Governo si è ispirato nel redigere il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. È massimo intendimento aiutare gli agricoltori, onde far sì che i costi di produzione diminuiscano. Perché questo possa verificarsi, bisogna incrementare la produzione, consentendo ai coltivatori lo stesso impiego di capitale e di lavoro.

I settori nei quali occorre operare sono: sementi, concimi, macchine e motori, mano d'opera. Il Governo ha predisposto un primo provvedimento, forse proprio quello che nella sua attuazione presenta le maggiori possibilità di successo, in quanto è evidente che occorre lo stesso tempo e la medesima fatica, sia per coltivare piante meno redditizie, che per coltivare quelle buone e fruttuose. Sostituendo semi buoni a semi cattivi, si potrà avere un notevole incremento nella produzione, senza aumento di spese o di lavoro. Questo primo provvedimento, sottoposto all'esame, oggi, della Commissione, non è, dunque, isolato, ma è alla base di una serie di provvedimenti che il Governo intende gradatamente adottare.

L'onorevole Marengi ha sostenuto la necessità che il contributo sia concesso per le sementi controllate in campo. Il Governo è d'accordo e, in una circolare che è in corso di preparazione, sarà stabilita questa norma che, giustamente, riteniamo fondamentale, dato che questo genere di provvidenze si presta alla speculazione. Il controllo, in campo, delle sementi è, quindi, indispensabile, come pure è necessario che il finanziamento vada solo ad alcune varietà, a quelle, cioè, più idonee.

A tale proposito, non bisogna farsi ipnotizzare dal grano. Il grano è senza, dubbio, importante, ma la considerazione che si dà ad esso non deve andare a detrimento del progresso degli altri settori dell'economia. Abbiamo, ad esempio, le foraggere che sono importantissime, e se ne deve stimolare al massimo lo sviluppo e la coltivazione. Abbiamo anche il riso che non va assolutamente trascurato e che sarà compreso nel piano di ripartizione della somma stanziata. Abbiamo, infine, altre colture importanti: tutte quelle del campo orticolo, che offrono al nostro paese grandissime possibilità di esportazione, per cui occorre, anche in questo settore, aiutare i produttori con appositi contributi per le sementi selezionate. Per quanto riguarda, poi, i selezionatori ed i creatori di nuove varietà, essi avranno un brevetto e, eventualmente, anche degli aiuti.

Passo, ora, alla parte più delicata ed importante: alle osservazioni fatte dall'onorevole Grifone. Va da sé che il Governo non può fare, ed infatti non fa, alcuna discriminazione. Se ci verranno portati dei dati di fatto e delle documentazioni precise, in luogo delle affermazioni generiche, atti a dimostrare che esistono funzionari che non fanno il loro dovere, questi funzionari saranno chiamati a rispondere del loro operato.

Poiché voi volete affermare che possa esistere una discriminazione fra le categorie dei coltivatori diretti, a causa della loro appartenenza ad una organizzazione piuttosto le ad un'altra, non vedo quale garanzia il Governo possa darvi. La garanzia migliore è nella legge e nella Costituzione che il Governo assolutamente rispetta.

L'onorevole Grifone ha anche domandato in base a quali criteri saranno ripartiti i fondi tra i richiedenti. Rispondo che vi sono disposizioni che, nella tradizione della tecnica legislativa, fanno parte delle norme di attuazione, il che deve dare la massima tranquillità, tanto più che tali norme vengono promulgate dal Capo dello Stato e che il Ministro, come rappresentante del Governo, è sottoposto al controllo del Parlamento. Non ho alcuna difficoltà a dare le più ampie assicurazioni in merito e sono disposto ad accettare un ordine del giorno che impegni il Governo a contemplare, nelle norme medesime, le modalità di assegnazione del contributo ed i limiti di tempo da rispettarsi per la presentazione delle domande. Quando abbiamo fissato, nel 50 per cento del prezzo di acquisto, la misura massima del contributo, non abbiamo voluto intendere che si deve dare, sempre e in tutti i casi, il 50 per cento; talvolta, questa percentuale, può essere anche inferiore.

A proposito della ripartizione dei fondi debbo precisare che, in un disegno di legge, non si può stabilire *a priori* il piano di ripartizione della somma stanziata, fra le varie qualità di sementi, perché bisogna tenere conto di altri fattori, quali le diverse condizioni di ambiente nel quale si deve operare e le diverse necessità di acquisto delle sementi, a seconda che prevalga, nelle zone, una od altra coltura. Tutto questo rientra nel compito specifico del potere esecutivo, il quale, attraverso i suoi organi, può realmente provvedere con giustizia alle varie necessità. Ritengo sia un errore voler fare delle leggi rigide; esse sono pericolose, come pure è assai pericoloso il voler dare certi contributi fissi. Infatti, nel caso si ravvisasse la ne-

cessità di toglierli o di sospenderli, si verrebbero a creare fra i beneficiari delle vere e proprie crisi psicologiche.

Penso di aver risposto esaurientemente a tutte le domande che mi sono state rivolte e prego vivamente la Commissione di voler accogliere il mio desiderio, quello, cioè di vedere rapidamente approvato il provvedimento che ho avuto l'onore di sottoporre al suo esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dell'esercizio finanziario 1954-55, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggiere e di piante orticole.

I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende ».

GRIFONE. Allo scopo di stabilire un maggior rigore nell'ordine di preferenza della concessione dei contributi, noi proponiamo che venga detto esplicitamente che, anche per i coltivatori diretti, varrà il principio stabilito nella legge Fanfani e, cioè, che saranno accolte, per prime e senza differenze, le domande presentate, sia dai coltivatori diretti singoli, che da quelli associati i quali gestiscano piccole e medie aziende.

Gradiremmo anche che, agli effetti di questa legge, vengano considerati coltivatori diretti anche quei mezzadri i quali si trovino nella condizione di dover provvedere, per proprio conto, all'acquisto delle sementi, cosa che avviene assai spesso, specialmente nell'Italia meridionale.

MARENGHI, *Relatore*. Ritengo che quanto chiede l'onorevole Grifone possa essere stabilito dal regolamento. Sono d'accordo sulla opportunità di questa precisazione, ma faccio notare che l'eventuale approvazione di un emendamento aggiuntivo ritarderebbe notevolmente la definitiva approvazione del disegno di legge.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'onorevole Grifone potrebbe formulare un ordine del giorno che impegni il Governo ad introdurre tale precisazione nelle

norme di attuazione. Il nostro punto di partenza è la proposta di uno stanziamento di un miliardo all'anno; riconosco che, in effetti, la somma è relativamente modesta, ma bisogna procedere secondo le possibilità di bilancio.

L'importante è che il disegno di legge in esame significa l'inizio di una nuova politica basata su sussidi ai mezzi produttivi. È evidente che, disponendo di un solo miliardo da distribuire fra cereali, foraggi e piante orticole, alcune categorie produttrici non potranno essere aiutate; ciò impone, pertanto, il criterio di scelta che è stato seguito.

Circa i mezzadri, se sono mezzadri di grandi aziende, è chiaro che non rientreranno nell'ambito delle provvidenze stabilite, in quanto il primo stanziamento sarà assorbito dai coltivatori diretti singoli o associati in cooperative. In prosieguo di tempo, allorché vi saranno maggiori possibilità, godranno anche essi dei benefici previsti dalla legge, come pure ne godranno anche le altre categorie di coltivatori che oggi dovessero rimanere escluse.

MICELI. L'intendimento del Ministro è chiarissimo. Noi abbiamo un miliardo e abbiamo stabilito, in linea di massima, un ordine di preferenza che riteniamo non possa essere spostato con l'inserimento dei mezzadri. Tuttavia, desidero fare un'osservazione: nel testo già approvato dal Senato, dopo i coltivatori diretti, vengono gli imprenditori agricoli. Orbene, io penso che, senza spostare alcunché in modo che l'ordine di preferenza rimanga inalterato, si possa benissimo affiancare, in ordine subordinato, agli imprenditori agricoli, anche la categoria dei mezzadri. Pertanto, non volendo modificare, per ovvie ragioni, il testo già approvato dal Senato, si può benissimo inserire questo concetto nell'ordine del giorno presentato.

GRIFONE. Prego l'onorevole Presidente di porre subito in votazione l'ordine del giorno da noi presentato.

PRESIDENTE. Poiché gli ordini del giorno non possono essere posti in votazione durante l'esame degli articoli, ma per consuetudine solo dopo l'approvazione del disegno di legge, non posso accogliere la richiesta dell'onorevole Grifone.

Se non vi sono osservazioni, né emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 2, corretto dell'errore materiale rilevato dall'onorevole relatore, e al quale verrà provveduto mediante

coordinamento con gli Uffici del Senato della Repubblica:

« Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti quelli indicati nell'articolo 5, terzo comma, lettera a) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317. Si considerano piccole e medie aziende agricole quelle indicate rispettivamente nelle lettere b) e c) del citato articolo 5, terzo comma.

La determinazione delle zone con agricoltura arretrata, ai fini della presente legge, è fatta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

AUDISIO. Ritengo che la determinazione delle zone con agricoltura arretrata non debba essere lasciata alla facoltà del Ministro.

MEDICI. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* La determinazione delle zone con agricoltura arretrata richiede accertamenti di fatto che sono, per necessità di cose, di competenza dell'organo esecutivo. Tuttavia, se voi siete a conoscenza dell'esistenza di zone che, dal punto di vista agricolo, debbano essere considerate arretrate, esprimete pure il vostro avviso con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, né emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« I contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti.

La concessione è revocata, ed il contributo deve essere restituito, se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti con l'atto di concessione ».

GRIFONE. Noi proponiamo che i contributi vengano concessi dietro parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non già secondo l'arbitrio del capo dell'Ispettorato stesso. Noi non desideriamo polemizzare ad ogni costo, ma non possiamo non chiedere una certa garanzia specie dopo il recente episodio di discriminata preferenza, avvenuto per necessità riguardanti il Ministero del lavoro.

È in corso, infatti, il pagamento dei contributi unificati per l'agricoltura, pagamento che, quest'anno, avviene in ritardo. Noi preghiamo in varie circostanze il Governo di

non agevolare determinate organizzazioni; invece, il Ministero ha permesso ad una certa organizzazione di chiedere addirittura il 2 per cento sulla massa dei contributi. I coltivatori, quindi, ricevono una bolletta con una maggiorazione del 2 per cento a favore di una determinata organizzazione, alla quale, spesso, nemmeno appartengono. E la maggior parte di essi, non accorgendosi della sottile insidia, naturalmente paga. In conseguenza, una o due associazioni interessate verranno a percepire indebitamente circa un miliardo.

Il Ministro dell'agricoltura dirà certamente che questa materia esula dalla sua competenza, ma noi denunciavamo ugualmente la complicità diretta del Governo in questo scandalo che dimostra come vi siano per noi motivi sufficienti di diffidenza. Anche nella composizione del Consiglio superiore dell'agricoltura si è voluto escludere, di proposito, ogni rappresentante dei lavoratori della terra.

Insistiamo, pertanto, nel chiedere che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sia chiamato a dare il suo parere sulla concessione dei contributi, onde veramente esistano maggiori garanzie, come pure chiediamo, da parte del Ministro, un impegno serio perché non abbiano a verificarsi ingiustificate preferenze.

MICELI. Dato che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è un organo consultivo che sorregge l'ispettore provinciale nelle sue decisioni, ritengo anch'io che debba essere consultato per tutte le questioni che abbiano, in genere, una certa analogia col suo compito. E penso che questo torni utile allo stesso ispettore, che, per forza di cose, può non essere completamente al corrente di tutte le esigenze, come può esserlo, invece, il Comitato dove sono rappresentati interessi diversi. Inoltre, poiché c'è un Ispettorato provinciale dell'agricoltura, è bene che operi, assolvendo le sue mansioni, e non venga esautorato.

CARAMIA. Purtroppo ritengo che lo stanziamento previsto dal disegno di legge in esame sarà immediatamente e totalmente assorbito dalla parte centro-settentrionale della penisola e che, in conseguenza, il Mezzogiorno d'Italia, lento a muoversi per quella tradizionale accidia mussulmana che lo caratterizza, rimarrà escluso da queste provvidenze legislative. Pregherei, pertanto, l'onorevole Ministro di voler stabilire, nelle norme di attuazione che, almeno una certa aliquota, venga assegnata alle regioni del Sud.

MARENGHI, *Relatore*. Sono stato parecchie volte d'accordo nel voler attribuire ai Comitati provinciali dell'agricoltura compiti

particolari. Nel caso specifico, però, mi sembra che sia sufficiente garanzia la responsabilità del capo dell'Ispettorato. Se noi obbligassimo questi a convocare il Comitato pressoché quotidianamente, onde esaminare tempestivamente le domande per la concessione di contributi, domande che, in alcune provincie, supereranno sicuramente il migliaio, si addirebbe ad una perdita enorme di tempo, non certo giustificata dall'entità e dallo scopo del contributo.

Sono, pertanto, contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Grifone.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei pregare gli onorevoli Grifone e Miceli di non insistere nell'emendamento, per ragioni di pratica tecnico-amministrativa. Si tratta di contributi di mille o duemila lire che, se vogliamo che la legge sia seriamente applicata, devono essere concessi, per quanto possibile, a tutti i moltissimi piccoli agricoltori che esistono nel nostro paese, perché acquistino buone sementi. Ebbene, mi sembra esagerato dover chiedere il parere di un comitato per concedere, ad esempio, ad un agricoltore venti grammi di seme d'insalata. Ad ogni modo, noi non ci opponiamo al giusto desiderio dell'opposizione di avere delle garanzie, ma bisogna che essa ci indichi un altro mezzo più idoneo. Non ritengo, infatti, trattandosi, come ho detto, di piccoli contributi, che lo strumento migliore di garanzia sia l'intervento del Comitato provinciale.

Quanto alla richiesta dell'onorevole Caramia, sono lieto di dargli le più ampie assicurazioni, perché la determinazione delle zone con agricoltura arretrata è di competenza del Ministero. Va da sé che il Ministero ha già provveduto al riguardo stabilendo, salvo alcune zone dell'Appennino e alcune zone pedemontane, il riconoscimento di tali zone quasi interamente nell'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, ella insiste nel suo emendamento, non accettato, né dal relatore, né dal Ministro?

GRIFONE. A mio avviso, il Comitato provinciale non dovrebbe esaminare tutte le domande, ad una ad una, ma soltanto ed eventualmente i ricorsi di quei contadini che ritenessero di aver subito una ingiustizia. Ad ogni modo, ritiro l'emendamento e mi riservo di formulare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1954

Do lettura dell'articolo 4:

« Alla copertura dell'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni ed emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Marabini, Marengi, Audisio, Ferraris, Franzo, Truzzi, Grifone e Fora:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura) in sede di approvazione del disegno di legge n. 1161: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate », impegna il Ministro dell'agricoltura e foreste a disporre la facoltà, per i coltivatori diretti nelle zone colpite da segala cornuta, di ottenere i rispettivi quantitativi di sementi selezionate attraverso il cambio di pari quantitativo di grano di produzione ».

MARILLI. Faccio notare che la segala cornuta non è limitata alla Romagna, ma si estende alla Lombardia e anche ad alcune zone del Veneto. È bene, quindi, non specificare le zone.

PRESIDENTE. Faccio osservare che tale questione rientra nella tecnica di applicazione del provvedimento.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Ministero ha già studiato, da un punto di vista puramente tecnico, come potrebbe e come dovrebbe avvenire il riparto del contributo fra le sementi autunnali e quelle della prossima primavera. Il Ministero ha anche già constatato quali sono le zone infette da segala cornuta; ve ne sono in Emilia, Romagna ed anche in Lombardia (provincia di Mantova), e se ne sta occupando, come pure se ne preoccupa l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Prendo formale impegno a far sì che tutte le zone colpite siano soggette a particolare vigilanza da parte degli organi competenti. Ritengo che l'entrata in vigore della legge consentirà di selezionare tutto il grano che dovrà essere seminato nelle zone colpite in modo che, nel prossimo anno, i casi di infezione vengano a scomparire.

Poiché i grandi coltivatori hanno già una loro attrezzatura tecnica ed economica per la selezione, sarà proprio dei piccoli coltivatori che dovremo occuparci.

Pregherei, pertanto, di modificare l'ordine del giorno nel senso di non impegnare in maniera formale il Governo a provvedere per tutte le zone colpite da segala cornuta, ma impegnandolo a disporre, nelle norme di attuazione della legge la facoltà per i coltivatori diretti delle zone colpite dall'infezione di ottenere i rispettivi quantitativi di sementi selezionate.

AUDISIO. Accettiamo la dizione suggerita dal Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno, con l'inserimento, dopo la parola « disporre », delle parole: « nelle norme d'attuazione ».

(È approvato).

Do lettura di un altro ordine del giorno presentato dagli onorevoli Grifone e Miceli:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura), nell'approvare l'articolo 1 del disegno di legge n. 1161, impegna il Governo a stabilire, in sede di regolamento, che i contributi vengano concessi nello stesso ordine di preferenza previsto dal 2° comma dell'articolo 5 del decreto presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, consentendo anche la concessione del contributo ai coloni compartecipanti che, di fatto, siano titolari dell'impresa agricola ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do, infine, lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Grifone:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura), nell'approvare il disegno di legge n. 1161, impegna il Ministro dell'agricoltura ad includere, nelle norme di attuazione della legge, l'obbligo dell'Ispettorato agrario di sentire il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, nelle decisioni relative alla concessione dei contributi ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei pregare l'onorevole Grifone di ritirare l'ordine del giorno che ritengo superfluo e che non posso accettare dopo le garanzie da me fornite. Se si dovessero, infatti, riscontrare gli abusi di cui teme, non si dovrà fare altro che denunciarli per iscritto

all'organo competente, vale a dire al Ministero dell'agricoltura.

GRIFONE. Per le ragioni già esposte nel mio intervento, insisto nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Grifone, non accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione. (1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione », sul quale la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha già espresso, in data 29 settembre 1954, parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Franzo, di svolgere la sua relazione.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione, già presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, concerne, la erogazione di 35 miliardi per la esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione e di opere di competenza privata, da eseguire in connessione con le prime, nonché di opere di colonizzazione. Col provvedimento si intende venir incontro, sia pure non integralmente, alla necessità di superare, con programmi volti all'incremento della produzione e del lavoro, la stasi di attività che si è determinata, specie in molti comprensori di bonifica dell'Italia settentrionale e centrale, per difetto di stanziamenti ordinari e straordinari.

Ritengo sia a tutti nota, specialmente ai membri di questa Commissione, come la inderogabile esigenza di sollevare alcune zone del nostro territorio da carenze d'ordine storico ed economico sociale, abbia suggerito, negli anni decorsi, di concentrare, nelle cosiddette aree depresse ed in rapporto alle altre necessità di varia natura, la maggior copia di mezzi erogabili da parte della finanza statale. A questa accorta politica, si ispirano le due leggi del 10 agosto 1950, nn. 646 e 647: istitutiva la prima della Cassa per il Mezzo-

giorno e concernente, la seconda, la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle aree depresse del Centro-nord.

L'odierno provvedimento legislativo, sottoposto all'esame della Commissione, pur non consentendo ancora di affrontare integralmente quel programma pluriennale di opere, per i comprensori non beneficianti delle provvidenze straordinarie delle precitate leggi nn. 646 e 647, che un gruppo di esperti aveva predisposto sotto l'egida dell'Associazione nazionale delle bonifiche, ne rappresenta intanto la parte fondamentale. Infatti, proponendosi essenzialmente la esecuzione di opere irrigue, offre un concreto contributo al conseguimento di quei fini di incremento della produzione e di massimo assorbimento di mano d'opera che sono legati all'attuale contingenza economico-sociale del nostro Paese. Detto programma aveva trovato larga eco anche in Assemblea, in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso, tanto che fu approvato un ordine del giorno recante la firma di 48 deputati, che ebbi l'onore di presentare ed illustrare. Con detto ordine del giorno si invitava il Governo a prevedere, sulla scorta dei rilevamenti già compiuti, la spesa necessaria ad affrontare, in un quinquennio, la esecuzione delle opere più urgenti, nelle zone che non fruiscono di adeguati stanziamenti, e a disporre i piani e i mezzi necessari perché, nei comprensori di bonifica, l'attività pubblica potesse essere sempre integrata dall'attività di carattere privato.

A questi programmi di opere pubbliche di irrigazione, il presente disegno di legge va incontro con uno stanziamento complessivo, previsto dall'articolo 1, di 25 miliardi per il quinquennio 1954-55-1958-59, autorizzando inoltre, con l'articolo 2, la spesa di 10 miliardi da destinare, per lo stesso periodo, alla concessione di sussidi nelle opere di competenza privata, da eseguire in connessione con le opere di carattere pubblico. Saggia disposizione, quest'ultima, sia dal punto di vista tecnico — cioè, della integralità della bonifica — che da quello morale, in quanto agevola, con la messa a disposizione del contributo statale, l'adempimento degli obblighi che la legge impone ai privati nei comprensori di bonifica.

Una parte di questa spesa, prevista per la erogazione di sussidi nelle opere di competenza privata, viene destinata — 500 milioni per ciascuno dei cinque esercizi — all'acquisto e trasformazione di terreni attribuiti all'Opera

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1954

nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione, terreni che saranno ceduti a lavoratori manuali della terra, con le modalità previste dalle leggi « Sila » e « Stralcio », ed i cui proventi andranno ad alimentare un fondo di rotazione.

Questo stanziamento, oltre a costituire un nuovo apporto all'attività di enti, i quali assicurano il conseguimento di quei fini etici e sociali così strettamente legati alla creazione della proprietà coltivatrice, assicura, altresì, i mezzi per il trasferimento agli enti stessi dei terreni di quei proprietari che risulteranno inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, (testo unico della bonifica integrale), e della cosiddetta « legge di acceleramento » (decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744) che quegli obblighi aveva ribadito, senza, però, disporre alcuna erogazione di fondi che consentissero allo Stato di farvi fronte, all'occorrenza, nella parte di propria pertinenza.

Sono lieto di sottolineare che il Governo ha prontamente aderito alla nostra richiesta, e si deve dargli atto di questo primo importante passo per la soluzione del grosso problema delle bonifiche. Del resto, nessun investimento è per lo Stato più redditizio di quello speso per l'irrigazione, ed è questo il principio che ha ispirato il provvedimento.

Nel proporre l'approvazione del disegno di legge, formulo l'auspicio che esso sia ben presto seguito da altri provvedimenti per l'attuazione di più vasti programmi, sia nel settore delle opere pubbliche di bonifica che in quello — particolarmente carente per insufficienza di fondi da destinare alla corrispondenza di contributi — delle opere di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRIFONE. In linea di massima, siamo favorevoli al disegno di legge. Abbiamo solo delle riserve da formulare circa l'attività dei consorzi di bonifica. Desidereremmo, infatti, che l'esproprio degli immobili per i proprietari inadempienti, previsto all'articolo 6, fosse disposto esclusivamente a favore degli Enti di colonizzazione, per le zone di rispettiva competenza, e dell'Opera nazionale combattenti, con l'esclusione, quindi, dei Consorzi. E ciò, a causa della nostra fondata prevenzione derivante dalla storia delle bonifiche italiane che ha dimostrato e dimostra la carenza dell'iniziativa [privata personificata dai Consorzi. Vorremmo, inoltre, che la somma destinata alla iniziativa privata fosse ripartita con

una percentuale diversa a seconda che vada a piccole, medie o grandi aziende.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ringrazio anzitutto l'onorevole Franzo per la esauriente relazione e rispondo, quindi, all'onorevole Grifone. Il Governo ha interesse ad accogliere e a far sue le sollecitazioni pervenute dai vari settori della Camera nei riguardi della legge ormai conosciuta con il n. 31. È, questa, una legge che largamente contribuisce a favorire il ripristino dell'attività agricola, perché, con essa, si ha la possibilità di rendere esecutivo l'esproprio, quando vi siano proprietari inadempienti. Orbene, il voler escludere i Consorzi, *a priori* e in ogni caso, non mi sembra logico. Mi pare che non si possano avere seri motivi di diffidenza verso di essi, tanto più che, nel presentare questo provvedimento legislativo, il Ministro dell'agricoltura che ha l'onore di parlarvi, ha dato una chiara dimostrazione di voler rendere senz'altro operante la anzidetta legge n. 31, che, fino ad oggi, non ha potuto, purtroppo, trovare adeguata applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi ».

Se non vi sono osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria è autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare:

a) alla concessione dei sussidi, previsti dall'articolo 38 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sul costo dei lavori di competenza privata da eseguire in connessione col programma straordinario finanziato ai termini del precedente articolo 1;

b) al finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni che, ai termini dell'articolo 14 del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1100, e per il combinato disposto dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'arti-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1954

colo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, possono essere attribuiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti ed agli Enti di colonizzazione, per i territori di loro competenza».

GRIFONE. Noi gradiremmo che l'Opera nazionale combattenti, verso la quale vi è molta diffidenza, fosse chiamata ad assolvere compiti più importanti.

MICELI. Propongo di aggiungere alla lettera a), dopo le parole: « alla concessione dei sussidi », le seguenti: « da assegnarsi nella stessa misura prevista dalla legge n. 31 ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Voi sapete che gli enti pubblici per operare con efficacia hanno bisogno di disposizioni di legge. Quelle in vigore stabiliscono che gli Enti di colonizzazione hanno un territorio entro il quale possono operare. Perché allora voler introdurre un emendamento? Si ricorra, eventualmente, ad un ordine del giorno.

MICELI. A me risulta che gli Enti di colonizzazione, per certe determinate opere, estendono la loro attività anche in altre zone.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma allora, però, non come Enti di colonizzazione, bensì come concessionari di opere pubbliche.

GRIFONE. Gradiremmo anche una differenziazione sulla percentuale, in modo che il contributo per il privato sia in relazione al 67 per cento.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo non può essere favorevole perché la legge del ripristino delle aziende agricole aveva un suo fine particolare da conseguire, sia in rapporto ai danni causati dalla guerra, sia alle difficoltà in cui dette aziende si erano venute a trovare. E poiché si tratta di una legge organica, non è possibile innovarla con un provvedimento come quello in esame che ha un carattere finanziario.

MICELI. La cifra fissa di 10 miliardi è destinata, in parte alla concessione di sussidi e, in parte, al finanziamento per l'acquisto di terre. Supponiamo che la ripartizione sia di cinque a cinque; ebbene, se noi non stabiliamo, per quei cinque miliardi destinati alla concessione di sussidi, una graduazione fra piccole, medie e grandi proprietà, otterremo, con molta probabilità, la esclusione delle piccole aziende da tale beneficio, in quanto le grandi assorbiranno quasi per intero la somma. Poiché il Governo, in tutte le leggi approvate o da approvare, ri-

guardanti la riforma agraria, sostiene il giusto concetto che la piccola proprietà deve essere assistita nelle opere di trasformazione e di gestione, come può adottare nel presente caso un criterio del tutto diverso nei riguardi delle piccole proprietà non di recente formazione? Se noi disponessimo di fondi illimitati, potremmo accontentare tutti, ma considerata l'attuale consistenza del fondo, e che ad esso debbono attingere sia la piccola, che la grande proprietà, l'unica soluzione è la differenziazione del contributo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi domandate perché non è stato pensato a tale problema. La risposta è questa: perché i 10 miliardi in questione come pure i 25 miliardi stanziati per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche, non sono cifre astratte, ma determinate da progetti già presentati e approvati. Infatti, non appena il presente disegno di legge sarà approvato, si comincerà subito a far lavorare.

Si tratta, quindi, semplicemente di concedere contributi, uguali per tutti, a coloro che, dopo aver eseguito le opere pubbliche, eseguono quelle private. I 10 miliardi sono proporzionati ai territori dove devono essere utilmente spesi. L'onorevole Miceli che, applicando la legge del 1933, si rischia di lasciare fuori dal beneficio i piccoli proprietari per accontentare troppo i grandi, non regge, perché, nel caso specifico, i 10 miliardi sono proporzionati ai 25 e sono sufficienti per tutte le zone. D'altra parte, non si possono fare matrimoni fra due leggi completamente diverse, perché sarebbero matrimoni inferti, e voi sapete bene che una legge riguarda semplicemente la mano d'opera salariale, mentre l'altra concerne delle opere costituite, a volte, per l'80 per cento di materiale e, solo per il resto, di mano d'opera.

Per concludere, vorrei pregare l'onorevole Miceli di voler riconoscere che il disegno di legge in esame ha una sua particolare economia e che prevede un contributo uguale per tutti. Se la Commissione è di avviso diverso, mi rimetto al suo parere, ma il Governo ritiene pericoloso introdurre variazioni di rilievo in una legge che ha già dato buoni risultati.

MICELI. Poiché, in base alla legge relativa ai rimborsi per la mano d'opera, i coltivatori diretti proprietari di piccole aziende ricavano una percentuale del 67 per cento, notevolmente superiore a quella riservata alle grandi aziende — trattamento questo di

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1954

grande favore — non vedo proprio perché, con questo disegno di legge, che riguarda per l'80 per cento circa le spese di materiali e, solo per un 20 per cento, la spesa di mano d'opera, essi non possano godere di un aiuto superiore o, per lo meno, uguale.

È vero che il contenuto delle due leggi è diverso, ma noi vogliamo ugualmente salvaguardare il principio che la piccola proprietà deve avere un aiuto maggiore, specialmente in questo caso in cui essa è obbligata all'acquisto di materiali. Ritengo, pertanto, pur senza arrivare a trascurare le grandi aziende — le quali, dal punto di vista della produzione, potrebbero apportare un vantaggio maggiore all'economia generale — che una differenziazione si dovrebbe fare a favore di quelle più piccole.

PRESIDENTE. Ricordo che la legge sulla bonifica integrale non fa discriminazione fra le varie aziende. Pertanto, l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Miceli introdurrebbe un concetto alquanto innovativo. L'onorevole Ministro ha fatto presente che il disegno di legge in esame fa riferimento ad un piano di lavoro già predisposto ed approvato. Se si dovessero modificare le percentuali del contributo dello Stato, con una preferenza di fatto alle piccole aziende, si renderebbe impossibile l'applicazione della legge.

FRANZO, *Relatore*. Mi sembra che le solide argomentazioni addotte dall'onorevole Presidente e dal rappresentante del Governo siano più che soddisfacenti e chiariscano bene la opportunità di non apportare modifiche al disegno di legge in esame. Pertanto, dichiaro d'essere contrario all'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento proposto dall'onorevole Miceli riguarda la lettera a) dell'articolo in esame, pongo in votazione per divisione il primo comma, fino alle parole: « da destinare ».

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Miceli.

GRIFONE. Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto e voglio richiamare l'attenzione degli onorevoli Colleghi sulla importanza del voto che si accingono a dare. Praticamente, se l'emendamento Miceli sarà respinto, accadrà che le opere di bonifica e di trasformazione saranno eseguite in privato dalle grandi aziende e dai grandi imprenditori, rappresentanti della Confederagricoltura, mentre le piccole proprietà, che sono prive di disponibilità liquide, di fronte alle difficoltà da superare per ottenere crediti agrari, trascureranno queste opere andando incontro all'esproprio.

A mio avviso, si potrebbe rinviare la discussione per trovare un certo accordo che dia una sufficiente garanzia nel senso da noi voluto, e senza che, per questo, venga a ritardarsi eccessivamente l'approvazione della legge.

BURATO. Non sono d'accordo con il parere degli onorevoli Grifone e Miceli. Desidero fare osservare la diversità dello spirito della legge, stabilita, a suo tempo, allo scopo di concedere contributi maggiori alle piccole aziende per le opere straordinarie e perché fossero in condizione di affrontare il problema della disoccupazione locale, dallo spirito della legge del 1933 che intendeva, invece, dare contributi sufficienti per compiere opere di miglioramento e di trasformazione agraria e fondiaria. Oggi, noi ci troviamo di fronte a due leggi praticamente inoperanti per il fatto che l'entità del contributo è stata sempre inadeguata. Enorme, infatti, è il numero delle domande avanzate dagli agricoltori, mentre a poche centinaia di milioni ammonta la somma a disposizione. Ora, se noi, col presente disegno di legge, volessimo applicare il criterio del maggiore contributo alle piccole aziende, credo che finiremmo col rendere più acuta l'attuale crisi. Pertanto, al fine di ottenere il massimo rendimento da un contributo che, alla prova dei fatti, è risultato efficace come possibilità di attuazione, ma insufficiente come possibilità di erogazione, ritengo, anche per l'esperienza personale acquisita, che sarebbe bene fare un discernimento, non nella scelta, bensì nella quantità dei contributi da accordare.

MICELI. Pertanto, noi trasformiamo lo emendamento in un ordine del giorno, nel quale rimane affermato il criterio di preferenza per le piccole aziende.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quella che stiamo trattando è materia molto delicata e occorre, quindi, molta prudenza. Non sono favorevole alla differenziazione cui ha accennato l'onorevole Burato, però sono favorevole a che sia garantito il contributo alle piccole aziende, onde evitare che possano essere espropriate.

Perciò, pur essendo contrario alla discriminazione delle piccole, medie e grandi aziende, dichiaro, a nome del Governo, che sono disposto ad accettare un ordine del giorno che, in effetti, tenda a non escludere alcuno.

MICELI. Prendo atto della garanzia data dall'onorevole Ministro per quanto riguarda le piccole aziende e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Miceli ha ritirato l'emendamento proposto alla lettera a) dell'articolo 2, pongo in votazione

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1954

il testo dell'articolo 2 di cui ho dato precedentemente lettura, sino alla lettera a), compresa.

(È approvato).

Alla lettera b), abbiamo l'emendamento Grifone:

« *aggiungere, dopo le parole: Enti di colonizzazione, le seguenti:* per i territori di loro competenza ».

Io ritengo che detto emendamento possa essere trasferito all'articolo 6.

MICELI. All'articolo 6 è perfettamente inutile. Si tratta di due cose diverse, l'una concerne il finanziamento, l'altra l'esproprio.

PRESIDENTE. Ma il finanziamento non può avvenire che nell'ambito di determinati territori.

MICELI. Però, se trasferissimo l'emendamento all'articolo 6, noi ci verremmo a riferire solo agli espropri, mentre è nostra intenzione dargli un carattere generale.

FRANZO, *Relatore*. A mio avviso, l'emendamento è palesemente pleonastico.

PRESIDENTE. Poiché trattasi di emendamento aggiuntivo, pongo in votazione la lettera b) dell'articolo 2, nel testo dianzi letto.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Grifone.

(Non è approvato).

Avverto che, pertanto, l'articolo 2 risulta approvato nel testo ministeriale.

Do lettura dell'articolo 3:

« Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera a) del precedente articolo 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'agricoltura ».

GRIFONE. A proposito di questo articolo, si dovrebbe trattare ampiamente dei problemi generali dell'agricoltura. Gradiremmo che il Ministro desse qualche chiarificazione. Infatti, è stato instaurato il Consiglio superiore dell'agricoltura secondo una legge che, invece, doveva considerarsi abrogata. Il Ministro ha dimostrato la sua consueta sottovalutazione delle organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura, volendoli escludere di proposito da ogni rappresentanza. Non si può non rilevare che il Ministro ha voluta-

mente ignorato tutte le forze lavoratrici, confermando così le nostre accuse a lui rivolte, in tutti i suoi provvedimenti, di intendere a dare risalto più al lato proprietà che al lato lavoro.

Invito l'onorevole Ministro a dichiararci se può anticipare qualche chiarimento.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rispondo subito all'osservazione dell'onorevole Grifone. In primo luogo, debbo far rilevare che egli dimostra di non avere l'abitudine, che sarebbe veramente eccellente, di leggere integralmente i provvedimenti. Egli si è limitato a notare alcune informazioni inesatte, fornite da qualche giornale. Il Consiglio superiore dell'agricoltura è stato istituito con una legge sempre in vigore, anche se, alcune delle istituzioni, cui quella legge si riferisce, oggi sono state soppresse.

Poiché detta legge prevede che, a far parte del Consiglio superiore dell'agricoltura, debbono essere chiamati un rappresentante degli agricoltori e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, è stato scritto in proposito a tutte le Confederazioni che oggi rappresentano le due vaste categorie. Ebbene, due organizzazioni si sono accordate per la nomina del loro rappresentante, mentre per quanto riguarda la C. I. S. L., la U. I. L. e la C. G. I. L., una sola di queste ha risposto in tempo utile ed il suo rappresentante è stato nominato.

GRIFONE. Ma lei è uomo politico, non un burocrate!

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non potevo che nominare coloro che mi erano stati segnalati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'articolo 2, non potrà superare la somma di 500 milioni annui per ciascuno degli esercizi in cui viene ripartita la complessiva autorizzazione di spesa disposta con la presente legge ».

AUDISIO. Propongo di elevare a un miliardo di lire la somma di 500 milioni stabilita per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, e questo allo scopo di avere uno stanziamento equo,

onde poter realizzare il postulato dell'articolo 5, dove è detto che i proventi derivanti dalle cessioni dei terreni afflurranno ad un fondo di rotazione, destinato ad ulteriori finanziamenti da concedere, per gli stessi scopi, all'Opera nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione.

È, infatti, importante che questo fondo non nasca da uno stanziamento così limitato, e, poiché ritengo che la somma di 500 milioni sia piuttosto una cifra indicativa, non deve esservi alcuna difficoltà a raddoppiarla nel quadro dello stanziamento generale.

FRANZO, *Relatore*. Ove noi migliorassimo questo stanziamento, verremmo a ridurre l'aliquota riservata in altre parti del paese ai miglioramenti generali. Criteri di giustizia suggeriscono di lasciare l'articolo, così come è formulato. Sono, pertanto, contrario all'emendamento Audisio.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il provvedimento in esame è stato formulato in rapporto ad una serie di opere di irrigazione, in corso di esecuzione e non ancora completate. Desidero ricordare che l'onorevole Gelmini, in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura in Assemblea, presentò un ordine del giorno firmato da molti altri Colleghi, — che io accettai come pure lo accettarono i Colleghi di parte vostra, — con il quale, considerato che il completamento di alcune opere in corso, oltre a favorire le condizioni per il potenziamento e la trasformazione dell'agricoltura in determinate zone, si auspicava la creazione di nuove occasioni di lavoro per il grande numero di disoccupati e nuove fonti di benessere economico sociale per tutta la popolazione, e si impegnava il Governo a stanziare i fondi necessari per ultimare i lavori senza ulteriori ritardi.

Orbene, se noi togliessimo 500 milioni alle opere di miglioramento fondiario, cadremmo nell'errore tradizionale. Proprio l'onorevole Miceli, in sede di discussione del bilancio, ha sostenuto la tesi della carenza di opere pubbliche. Se l'onorevole Audisio avesse chiesto, al principio, il trasferimento di due miliardi e mezzo complessivi, nei cinque esercizi finanziari, dallo stanziamento globale al capitolo riguardante le operazioni di finanziamento, di cui all'articolo 4 del provvedimento, allora il rapporto non si sarebbe spostato.

Ritengo che quanto ho detto sia sufficiente per indurre l'onorevole Audisio a non insistere nell'emendamento.

AUDISIO. L'argomentazione del Ministro è convincente e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

«I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra, applicando le modalità delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

Tutti i proventi derivanti dalle cessioni dei terreni afflurranno ad un fondo di rotazione, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà destinato ad ulteriori finanziamenti da concedere, per gli stessi scopi, all'Opera nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.

Il fondo non potrà essere impiegato prima dell'approvazione del regolamento predetto».

GRIFONE. Noi manteniamo tutte le nostre riserve per quanto concerne le modalità di concessione previste da questo articolo. Non riteniamo di poter approvare delle norme che possono dar luogo ad atti arbitrari e, pertanto, ci asteniamo dalla votazione dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

«Oltre che a favore dei Consorzi, l'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti, previsto dal primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere disposto anche a favore degli Enti di colonizzazione».

GRIFONE. Vorremmo che l'esproprio degli immobili avvenisse solo a favore degli Enti di colonizzazione. I Consorzi di bonifica, infatti, che non eseguono neppure le opere di trasformazione, non possono certo occuparsi delle terre espropriate.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È evidente che questo disegno di legge presenta un duplice aspetto: uno finanziario ed uno innovativo. Io ho detto, in sede di discussione generale, che non mi sembra logico escludere *a priori* i Consorzi, poiché questi, che sono costituiti da proprietari, dovrebbero adempiere

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1954

a determinate funzioni che, in qualche caso, potrebbero non convenire. Non ho, però, difficoltà ad accettare, ove la Commissione fosse di questo avviso, la proposta dell'onorevole Grifone di stabilire che l'espropriazione degli immobili avvenga a favore degli Enti di colonizzazione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che, poiché il piano generale di bonifica è affidato ai Consorzi, potrebbero nascere alcune difficoltà, qualora un terreno, rientrando nell'ambito di competenza di un Consorzio, venisse, invece, espropriato e affidato alle cure dell'Ente di colonizzazione, estraneo al Consorzio stesso.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Gli espropri sono fatti contro la proprietà inadempiente, che spesso è associata al Consorzio. In questo caso, effettivamente, è difficile che questo operi l'esproprio. Ad ogni modo, il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Trovo fondata la preoccupazione dell'onorevole Ministro. Poiché l'esproprio è disposto dal Ministero dell'agricoltura in base alla legge sulle bonifiche, non vedo quale vantaggio vi potrebbe essere ad escludere i Consorzi.

GRIFONE. In molti casi, i Consorzi di bonifica fanno capo a due o tre grossi proprietari, e potrebbe accadere che risultasse inadempiente proprio uno di essi; quindi, non si comprende come, in tal caso, possa essere attuato l'esproprio. Comunque, non è per sfiducia che abbiamo proposto l'emendamento sul quale insistiamo, ma perché riteniamo che debba essere un Ente pubblico ad occuparsi dell'operazione.

CARAMIA. I Consorzi fanno parte di una certa categoria di enti che hanno personalità giuridica, oltre che una organizzazione economica avente scopi precisi. Non è esatto che essi facciano capo a due o tre proprietari; sono formati, invece, nella maggior parte dei casi, anche da molte migliaia di piccoli e medi proprietari, e l'eventuale espropriazione avverrebbe a favore di tutti i componenti l'ente.

BONOMI. Ritengo anch'io che non vi siano ragioni fondate per escludere i Consorzi. L'esproprio è fatto esclusivamente per disposizione del Ministero. Se il Consorzio dovesse essere, per tale operazione, l'elemento determinante, anch'io lo escluderei nel modo più assoluto, ma poiché non è così, io mi domando quale possa essere la convenienza della sua esclusione dal ricevere le terre eventualmente espropriate. Se lo escludiamo, può anche accadere che un Ente di colonizzazione debba spostarsi di duecento chilometri per

andare a curare, o quanto meno a dirigere, anche solo dieci ettari di terra.

Ritengo, pertanto, che non sia conveniente per alcuno emendare l'articolo nel senso proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Grifone:

Sopprimere le parole: « Oltre che a favore dei Consorzi » e la parola: « anche ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Avverto che, pertanto, l'articolo 6 risulta approvato nel testo ministeriale.

Do lettura dell'articolo 7:

« La spesa di 35 miliardi sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1954-55	L.	4.000.000.000
» 1955-56	»	7.000.000.000
» 1956-57	»	8.000.000.000
» 1957-58	»	8.000.000.000
» 1958-59	»	8.000.000.000

Totale . . . L. 35.000.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento allo stanziamento dell'esercizio successivo.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti indicati nei precedenti articoli, alle opere pubbliche di irrigazione, alle opere di competenza privata ed al finanziamento di programmi di colonizzazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55, viene provveduto con equivalente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

 LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1954

Do, ora, lettura di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Marengi, Grifone, Ferraris, Miceli, Burato, Fora, Franzo, e Zandoni:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura), in sede di approvazione del disegno di legge n. 1067, invita il Governo a disporre, nelle norme di attuazione, che alle piccole e medie aziende sia garantita la precedenza e concesso il massimo dei sussidi e contributi di cui alla legge stessa ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate » (1161):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (1067):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bianco, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Chiarini, Compagnoni, Daniele, Del Vescovo, Ferraris Emanuele, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gozzi, Grifone, Helfer, Marengi, Marilli, Monte, Pavan, Pecoraro, Ricca, Sodano, Stella, Truzzi, Zandoni.

La seduta termina alle 12,35.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI